

# **COMUNE DI ALBISSOLA MARINA (Provincia di Savona)**

## **REGOLAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE**

**APPROVATO CON ATTO DI GIUNTA N. 119 DEL 25.05.2000**

**MODIFICATO CON ATTO DI GIUNTA N. 191 DEL 25.08.2001**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Art. 1 Funzioni***

1. La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dalla statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

### ***Art. 2 Composizione***

La Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e dal numero di Assessori, previsti dallo Statuto.

La sua nomina e composizione viene presentata al C.C. nella prima seduta successiva alle elezioni.

**Art. 4**  
**Nomina ed attribuzioni del vice-sindaco**

1. Con lo stesso provvedimento di nomina alla carica di assessore, il sindaco dispone altresì la nomina del vice-sindaco il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/92.
2. In caso di assenza sia del sindaco che del vice-sindaco, le funzioni vengono svolte dall'assessore più anziano di età.

**Art. 5**  
**Incompatibilità ed ineleggibilità**

1. Le cause di incompatibilità con la carica di sindaco e di assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'ufficio di sindaco e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

**Art. 6**  
**Entrata e permanenza in carica**

1. La Giunta entra in funzione dopo che il Consiglio ha approvato il documento contenente gli indirizzi generali di governo di cui all'art. 34 della legge n. 142/90.
2. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco, salvi i casi di revoca da parte del sindaco, previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 7**

#### ***Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza sospensione e decesso del sindaco.***

1. La legge disciplina le conseguenze dei casi di dimissione, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del sindaco.

### **Art. 8**

#### ***Decadenza degli assessori***

1. Gli assessori decadono:
  - a) Quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di consigliere;
  - b) Quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica;
  - c) In tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui ai precedenti commi, il sindaco con proprio atto dispone, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, la sostituzione. Il provvedimento di nomina viene comunicato al consiglio nella prima seduta utile.

### **Art. 9**

#### ***Dimissione, revoca e cessazione dalla carica di assessore***

1. Gli assessori, ivi compreso il vice-sindaco, possono essere sostituiti in caso di dimissioni, revoca della nomina o per cessazione dall'ufficio per altre cause.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili. Esse vanno presentate per iscritto nelle mani del segretario perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente.
3. Il sindaco, con proprio atto motivato, può disporre la revoca della nomina di un assessore, di tale atto deve essere informato il C.C. nella sua prima seduta.
4. Qualora si verifichi uno dei casi previsti al comma 1, si adottano i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 4, entro 15 giorni.

### **Art. 10**

#### ***Mozione di sfiducia***

1. Il sindaco risponde del suo operato di fronte al Consiglio.
2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con votazione palese resa per appello nominale, approvi una mozione di sfiducia.
4. La mozione stessa deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza contare il Sindaco.
5. La mozione fa presentata al segretario comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al sindaco ed agli assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 6.
6. La mozione viene posta in discussione, previa illustrazione dei suoi contenuti da parte del consigliere che per primo l'ha sottoscritta, non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
7. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatti in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta lo scioglimento del consiglio.
8. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcun altro oggetto.

## **CAPO II ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

### ***Art. 11 Attività della Giunta***

1. La Giunta è presieduta dal sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
2. Le funzioni della giunta sono esercitate collegialmente.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

**Art. 12**  
**Attività degli assessori**

1. Gli assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente quali membri della giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall'art. 38, comma 6, della legge n. 142/90 a favore di un consigliere.
2. La loro attività è promossa e coordinata dal sindaco con cui collaborano nell'amministrazione del comune.
3. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e, per tale finalità sottoscrivono le proposte formulate dagli uffici. Attuano il raccordo tra giunta e i dirigenti del comune, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obbiettivo.

**Art. 13**  
**Riunioni – convocazione**

1. La Giunta si riunisce di norma almeno una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. E' convocata dal sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenendo conto delle proposte dei singoli Assessori.
4. La convocazione può essere fatta oltre che oralmente, anche telefonicamente per fax o con avvisi scritti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

**Art. 14**  
**Funzionamento**

1. Il sindaco assegna a ciascun assessore funzioni ordinate organicamente per materia e la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti per i corrispondenti settori e come previsto dall'art. 20 dello Statuto e deve darne comunicazione al C.C..

**Art. 15**  
**Votazione – modalità**

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello del sindaco.
3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà dei componenti la Giunta, oltre al Sindaco.
4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli assessori presenti allorquando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
5. Gli assessori che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Gli assessori votano per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del sindaco.
7. Sono da assumersi a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.

**Art. 16**  
**Materie di competenza**

1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e da quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto.
2. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a quello cui sono divenute esecutive.

**Art. 17**  
**Controllo e pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni della giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, fatta eccezione per quelle che la giunta stessa, di propria iniziativa, intende sottoporre all'esame del comitato regionale, ai sensi dell'art. 17 c. 34, legge 127/97. Le deliberazioni della giunta sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: appalti e affidamento

- di servizi o forniture d'importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo, a meno che non siano dichiarate immediatamente eseguibili. Le deliberazioni, assoggettate al controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive con le modalità stabilite dall'art. 17, commi 40, 41 e 42 della legge 127/97. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso nei termini di legge.
  3. Le deliberazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge. Contestualmente alla pubblicazione dell'albo, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari a cura del segretario comunale. Ciascun gruppo consiliare può in ogni momento chiedere copia di alcune delle deliberazioni trasmesse in elenco, di particolare interesse.

### **Art. 18**

#### ***Verbalizzazione delle sedute***

1. Le istruttorie e la documentazione delle proposte di deliberazioni sono redatte dai Responsabili di procedimento, che firmano insieme ai Responsabili dei Servizi. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale. Essi debbono riportare il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Gli assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario.

### **Art. 19**

#### ***Revoca e modifica delle deliberazioni***

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come per non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

### **Art. 20**

#### ***Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi***

1. Gli assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o

indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.

2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'ente: in caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

#### **Art. 21**

#### ***Incompatibilità del segretario***

1. Il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente della Giunta Comunale incaricato dal Sindaco.

#### **Art. 22**

#### ***Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione***

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, nr. 142.

### **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 23**

#### ***Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicazione***

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. \_\_\_\_\_ dello Statuto, disciplina il funzionamento della Giunta comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge.

2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Dopo che la delibera di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi di legge, esso viene pubblicato nell'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi.
4. Il regolamento entro in vigore decorso il termine di pubblicazione di cui al comma 3.
5. Un esemplare del regolamento viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

Word/vari/regogiu